

Publicato il 15/09/2017

N. 00308/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00695/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2017, proposto da:

GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Giovanni Xxiii 35;

contro

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murrone, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Murrone in Cagliari, viale Trento 69;

nei confronti di

LIBERA ASSOCIAZIONE SARDA DELLA CACCIA, in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

e con l'intervento di

AD OPPONENDUM:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – REGIONE SARDEGNA, UNIONE CACCIATORI DI SARDEGNA (U.C.S.), CACCIA PESCA AMBIENTE (C.P.A.) - SEZIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, piazza Repubblica 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del DA 25/15746 del 21.7.2017 di approvazione del calendario venatorio 2017-18, in parte qua (cacciabilità lepore sarda e pernice sarda).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che allo stato manca un “monitoraggio aggiornato” in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda) per le quali l’Associazione ricorrente richiede un peculiare regime di tutela;

rilevato che l’ammissione di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’ 1 ottobre 2017) determina oggettivamente una riduzione degli esemplari (rispettivamente 2 e 4 per ciascun cacciatore);

considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie , in assenza di specifici dati sulla loro consistenza;

considerato che il Piano è in formazione;

rilevato che non può escludersi, alla luce di tali considerazioni formulate dall’organo tecnico, che si possa attuare un rischio di rarefazione e/o estinzione;

considerato che l’ammissione alla caccia in carenza di dati aggiornati potrebbe provocare concreti danni al patrimonio faunistico;

rilevata la possibile incidenza, anche, del grave stato di siccità e di incendi riconosciuto in sede di emergenza dalla stessa Regione;

considerato che non si può escludere, allo stato, che vi possa essere un concreto rischio di grave riduzione e/o estinzione di queste due specie;

ritenuto, in conclusione, che, per queste due tipologie, debba essere privilegiata, nell’attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, la tesi della sospensione (divieto temporaneo) della caccia, in applicazione del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende, in parte qua, il Calendario Venatorio 2017/2018, limitatamente alle 2 specie (lepre e pernice sarde);
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 dicembre 2017 . .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Grazia Flaim

IL PRESIDENTE
Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO